



COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA DI DETERMINAZIONE
SERVIZIO UFF. SEGRETERIA

N.171 del 19-12-2020	OGGETTO: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA -PROROGA TECNICA- DISPOSIZIONI
-------------------------	--

F.to

RICHIAMATA la propria determinazione n.105 del 02.09.2020, esecutiva ai sensi di legge;

EMERSO CHE con l'atto sopra citato , per le motivazioni nell'atto stesso espresse,, si disponeva, relativamente al contratto di appalto avente ad oggetto la gestione della mensa scolastica , quanto di seguito riportato:

“di prendere atto della sospensione ope legis dell'esecuzione del contratto stipulato con la Nenè Services Società Cooperativa di tipo B, C.F. 00356080440 e P.IVA 01967710672, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede Montorio al Vomano (TE), Piazza Ercole Vincenzo Orsini, 8 in virtù dell'aggiudicazione del servizio di refezione scolastica fino al 30.06.2020 giusta la determinazione di questo servizio n. 82 del 12/09/2018 e relativi allegati stante l'impossibilità sopravvenuta della prosecuzione della prestazione a causa del sopraggiungere della pandemia da Covid-19 che ha determinato l'interruzione obbligatoria delle attività scolastiche in presenza e dei servizi collaterali e, dunque, per cause di forza maggiore;

di stabilire che il nuovo termine contrattuale è il 13.01.2021;

di riprendere l'esecuzione del contratto sospeso con la Nenè Services Società Cooperativa di tipo B, C.F. 00356080440 e P.IVA 01967710672, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede Montorio al Vomano (TE), Piazza Ercole Vincenzo Orsini, 8 a partire dal 14/09/2020 e sino al 13/01/2021 ;

di dare atto che il rapporto sarà disciplinato dal medesimo contratto e capitolato speciale di appalto oggetto di aggiudicazione giusta determinazione n.82 del 12/09/2018, fatti salvi gli adeguamenti resi necessari dal rispetto dei protocolli sanitari anti COVID-19 che devono essere presentati dalla ditta prima della ripresa del servizio;

di dare atto che trattandosi di differimento del termine di esecuzione del contratto e non di nuovo affidamento resta confermato il medesimo codice identificativo gara n. 7597631371 rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).

Di comunicare quanto di cui alla presente all'operatore economico interessato;”

ATTESO che il servizio di gestione della mensa scolastica, risulta pertanto prossimo alla scadenza;

VISTA la propria determinazione n.159 del 05.12.2020, esecutiva ai sensi di legge;

RILEVATO CHE con l'atto sopra citato si disponeva quanto appresso a stralcio riportato:

“DI AVVIARE una procedura selettiva per l'individuazione del contraente per la gestione del “Servizio di refezione scolastica del plesso del Comune di Appignano del Tronto ”da espletarsi, successivamente, sul mercato elettronico della pubblica amministrazione , non avvalendosi dell'affidamento diretto di cui all'art.1 comma 2 lettera a) del D.L.n.76/2020 e s.m.i. ma , in autovincolo, ricorrendo alla procedura negoziata come quella di cui all'articolo 1 comma 2

lettera b) del medesimo decreto come convertito con legge n.120/2020, per quanto in premessa meglio esplicitato;

DI APPROVARE l'avviso di indagine esplorativa per l'acquisizione di manifestazione di interesse a concorrere alla procedura negoziata giusto art.1 comma 2 lett.b) del D.L.n.76/2020 conv.L.120/2020 al fine di selezionare gli operatori economici per quanto in oggetto indicato , come da allegato A al presente atto contenente anche i criteri di valutazione dell'offerta tecnica e economica;

DI DARE ATTO CHE la procedura di affidamento scelta si presenta più consona per garantire l'interesse pubblico che si intende perseguire , in ragione dell'appalto da aggiudicare, nel rispetto altresì dei principi di economicità, efficacia e libera concorrenza;".....

CONSIDERATO che si è dato avvio alla ricerca di un nuovo contraente per la gestione del servizio mensa , secondo i dettami delle disposizioni di settore in vigore;

VISTO il decreto legislativo n.50 del 2016 e s.m.i., in materia di "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO, in particolare, l'art. 106, comma 11 del d.lgs 50/2016, che stabilisce la possibilità di prorogare un contratto in essere e che: "La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante";

CONSIDERATO che si ritiene di poter completare la procedura di rilancio competitivo sul citato oggetto di servizio con conseguente affidamento al nuovo aggiudicatario a far data dal 01.03.2020 e che si necessita quindi di una proroga di circa mesi 2;

RICHIAMATO in merito l' istituto giuridico della proroga tecnica, volto ad assicurare che, nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento di un servizio, l'erogazione dello stesso non subisca soluzioni di continuità – rappresenta un'ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali" (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17 gennaio 2018, n. 274).

RILEVATO CHE la proroga tecnica:

- ✓ è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di scelta del nuovo contraente alla scadenza del contratto;
- ✓ può essere disposta unicamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente: trattandosi di un rimedio eccezionale, deve essere finalizzato

ad assicurare la prosecuzione del contratto senza soluzione di continuità nelle more del subentro del nuovo affidatario;

- ✓ nel periodo di differimento temporale del contratto determinato dalla proroga tecnica l'Amministrazione può disporre che l'affidatario sia tenuto – per tutta la durata della proroga – all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per l'Amministrazione stessa.

SOTTOLINEATO CHE è stato affermato che la proroga «è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente» (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11 maggio 2009, n. 2882).

CHE la proroga, ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro, come chiarito dall'Autorità con parere AG 38/2013: la proroga “è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente” (CdS, sez. V, sent. 11.5.2009, n. 2882 e TAR Campania, Napoli sez. V, sentenza 2/4/2020 n. 1312);

EMERSO che con la proroga in argomento, pari a circa mesi 2 e disposta in connessione all'avvio della procedura di rilascio competitivo, assolve esattamente alla sua unica funzione di essere, uno strumento di transizione per il tempo strettamente necessario ad espletare la nuova procedura (ANAC, Delibera n. 882 del 25 settembre 2019);

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2020 e il documento unico di programmazione;

ATTESA la propria competenza in merito, ai sensi art. 107 TUEL;

DATO ATTO che la scrivente P.O., anche in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.e.i e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;

VISTI :

- Lo Statuto Comunale;
- Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ;
- Il regolamento comunale di contabilità;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

PER tutto quanto sopra espresso;

DETERMINA

CHE le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AUTORIZZARE LA PROROGA TECNICA del contratto relativo alla gestione della mensa scolastica fino al 28.02.2020 con l'operatore economico Nenè service cooperativa sociale;

DI SPECIFICARE che l'istituto della proroga sposta solo in avanti la scadenza contrattuale e che l'appalto rimane regolato dalla condizione stabilite dal negozio giuridico originario;

DI IMPEGNARE a tal fine la somma presunta di 4.742,40 comprensivo di iva secondo legge con imputazione al cap.804/1 nel bilancio di previsione 2020/2023 annualità 2021 del bilancio anno corrente sufficientemente disponibile in merito;

DI COMUNICARE quanto di cui alla presente all'operatore economico interessato;

ufficio segreteria

Dott.ssa Susy Simonetti

Il Responsabile

F.to

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151 ,comma 4 del TUEL 267/00)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determinazione di impegno/liquidazione;
Tenuto conto del bilancio di previsione del corrente esercizio
Visto l'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
Visto la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2015);
Verificata la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dai nuovi vincoli di finanza pubblica ed accertata se ed in quanto dovuta la coerenza prescritta

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa con imputazione ai capitoli indicati nell'atto in data odierna

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA -PROROGA TECNICA- DIS N. 282 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche		
<i>Capitolo</i>	<i>804 Articolo</i>	<i>1 SPESE REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA LEGGE 43/88</i>
<i>Causale</i>	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA -PROROGA TECNICA- DISPOSIZIONI	
<i>Importo</i>	<i>2020</i>	€. 42,40
<i>Importo</i>	<i>2021</i>	€. 4.700,00

Lì 19-12-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Giglio Massimo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi .

Appignano del Tronto 21-12-2020

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to Dott.ssa Susy Simonetti